



CITTA' DI RIONERO IN VULTURE
(POTENZA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

obl n° 92 del 29.04.1995

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

I N D I C E

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
TITOLO I - NORME GENERALI		31	Esclusione dalla tassa
1	Oggetto del regolamento - Principi generali	32	Soggetti passivi - Solidarietà
2	Assunzione del servizio in economia	33	Conduntato - Multiproprietà - Centri commerciali
3	Tutela igienico-sanitaria del servizio - Rinvio	34	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
TITOLO II - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI		35	Tariffa per le aree scoperte
4	Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni	36	Tariffe per particolari condizioni d'uso
5	Estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi	37	Classificazione delle superfici tassabili
6	Modalità della raccolta dei rifiuti urbani	38	Esenzioni
7	Divieto di accesso nella proprietà privata	39	Tariffe
8	Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia	40	Tassa giornaliera di smaltimento
9	Distanza e capacità dei contenitori	41	Servizio stagionale
10	Servizio di raccolta non in regime di privativa	42	Interruzione temporanea del servizio
11	Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio	43	Denunce
TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA		44	Lotta all'evasione
12	Istituzione e scopo del servizio	45	Accertamento
13	Definizioni	46	Ritossione
14	Rifiuti urbani pericolosi	47	Controllo dei dati
15	Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi	48	Accesso agli immobili
16	Frazione umida e frazione secca di rifiuti solidi urbani	49	Accertamento per presunzione semplice
17	Rifiuti ingombranti	50	Funzionario responsabile
18	Raccolta di vetro, plastica e metallo	51	Rimborsi
19		TITOLO V - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	
20	Localizzazione e tipologia dei contenitori	52	Rifiuti speciali assimilati
21	Modalità di conferimento da parte degli utenti		
22	Frequenza della raccolta	53	Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori
23	Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori	54	Veicoli a motore, rimorchi e simili
24	Informazione agli utenti	TITOLO VI - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	
25	Rapporto con i consorzi nazionali obbligatori	55	Rifiuti tossici e nocivi
26	Associazioni di volontariato	56	Obbligo della denuncia dei locali e delle aree
TITOLO IV - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI		TITOLO VII - CONTENZIOSO - SANZIONI	
27	Presupposto della tassa	57	Contenzioso
28	Caso colonico	58	Sanzioni
29	Locali ed aree non assoggettabili a tassa	TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	
30	Esclusione dalla superficie tassabile	59	Norme abrogate
31	Destinazione promiscua	60	Pubblicità del regolamento e degli atti
		61	Entrata in vigore del regolamento
		62	Casi non previsti dal presente regolamento
		63	Variazioni del regolamento

TITOLO I° NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento - Principi Generali.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:

a) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

b) la disciplina del servizio di nettezza urbana così come previsto dall'art.8, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915 e successive modificazioni ed integrazioni; dall'art. 9 quater del D.L. 9 settembre 1988, n° 397, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09/11/1988, n°475; dal Capo III del D.Lgs. n° 507/93; dall'art.39 della Legge 22/02/94, n° 146.

2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;

f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 2 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA

1. Tutti i servizi dei rifiuti urbani interni vengono assunti direttamente dal COMUNE DI RIONERO IN VULTURE ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n° 915/82 che li espleta in economia ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera -a- della Legge 08/06/90, n° 142.

ART. 3 - TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL SERVIZIO -RINVIO-

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art. 8, 2° comma lett. -a-, del D.P.R. n° 915/82), sono oggetto di apposito regolamento.

2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

TITOLO II
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 4 - DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.

2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:

- 1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - 2) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2, comma tre, del D.P.R. n° 915/82;

ZONA COMPRESA NEL PERIMETRO	DELIMITAZIONE

3. Con motivata deliberazione della Giunta Municipale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta Municipale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del servizio senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.

4. Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art. 32 della Legge 08/06/90, n° 142 (competenza del Consiglio Comunale, comma due lettere "f" e "g").

ART. 5 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO A ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI.

1. Il regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi, siti oltre le zone perimetrare come al precedente art. 4:

DENOMINAZIONE	DELIMITAZIONE

ART. 6 - MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio.

2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:

a) potrà essere affidata a soggetto privato specializzato nel settore, nelle forme previste dalle vigenti norme in materia di appalti pubblici;

b) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n° 1 (rifiuti non ingombranti);

c) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n° 2 (rifiuti ingombranti).

3. Il Sindaco con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

ART. 7 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA.

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro, all'interno della proprietà privata.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata, sempre in carta da bollo, solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

ART. 8 - RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO OD ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA.

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:

a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;

b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

ART. 9 - DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI.

(Art. 59, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml. 500 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di lt. ___ /persona/giorno.

2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

ART. 10 - SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA.

(ART. 59, COMMI 2 E 3, D.Lgs. 15/11/93, N° 507)

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:

a) 40% della tariffa, per distanze superiori a ml. 500 e fino a ml. 1.000;

b) 30% della tariffa, per distanze superiori a ml. 1.000 e fino a ml. 2.000;

c) 20% della tariffa per distanze superiori a ml. 2.000;
dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

ART. 11 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO.

(Art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile tenuto a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 10. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Municipale, su relazione del responsabile del servizio.

TITOLO III RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 12 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO.

1. Ai sensi dell'art. 9-quater del D.L. 09/09/88, n° 397, convertito, con modificazioni, nella Legge 09/11/88, n° 475, e del D.M. 29/05/91, le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali ed animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni di residui non recuperabili da avviare alla smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 13 - DEFINIZIONE

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:

per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;

per rifiuti urbani pericolosi: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 14.

per frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;

per frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;

per rifiuti ingombranti: quelli così definiti dall'art. 2, D.p.R. 10/09/82, N° 915, precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

per frazioni recuperabili: le frazioni di rifiuti che, per loro caratteristiche quali-quantitative e per condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;

per recupero: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

ART. 14 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/09/82, n° 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

- batterie e pile;
- prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici.

2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L. 31/08/87, n° 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/87, n° 441 e del D.M. 29/05/91 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 134 in data 12/06/91.

ART. 15 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:

a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice. Detti contenitori saranno dislocati come dal prospetto che segue:

Rifiuti pericolosi	Ubicazione dei contenitori
--------------------	----------------------------

Batterie e pile	
-----------------	--

Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F"	
---	--

Prodotti farmaceutici	
-----------------------	--

b) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lett. "a", sarà affidato con apposita convenzione a ditta munita di tutti i requisiti previsti per legge che sarà individuata dalla Giunta Municipale nel rispetto delle prescrizioni di legge.

2. E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.

ART. 16 - FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1. Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, sarà assicurato, con gradualità, su tutto il territorio comunale.

2. Il servizio sarà avviato, prioritariamente, presso le utenze collettive, pubbliche e private, quali mense, ristoranti, ecc.

3. I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori, all'uso predisposti, separando la frazione umida dalle restanti.

ART. 17 - RIFIUTI INGOMBRANTI.

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei materiali riutilizzabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione di componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.

2. La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento, tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

ART. 18 - RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA E METALLO.

1. Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della Giunta Municipale, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

ART. 19 - LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI.

1. La raccolta differenziata dei rifiuti dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati come dal prospetto che segue:

<u>TIPO DI RIFIUTI</u>	<u>LOCALIZZAZIONE CONTENITORE</u>	<u>TIPOLOGIA CONTENITORE</u>

ART. 20 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI.

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente art. 19, negli appositi contenitori e punti di raccolta predisposti dal comune.

ART. 21 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA.

1. In armonia con quanto disposto dal precedente art. 6, per la raccolta differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

ART. 22 - FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI.

1. La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, trovano disciplina nell'apposito regolamento concernente la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, approvato con Deliberazione Consiliare n° _____ in data _____.

ART. 23 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI.

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente ufficio comunale informa l'utenza sulle modalità e finalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità di conferimento;
- c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

ART. 24 - RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI.

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune ed i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 2, della Legge n° 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:

- a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;
- c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

ART. 25 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

2. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in uno con l'atto costitutivo, specificando la/frazone/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

3. La Giunta Municipale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO IV

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 26 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA. (Art. 62, comma 1, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

ART. 27 - CASE COLONICHE. (Art. 62, comma 1, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 9.

ART. 28 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA.

(Art. 62, comma 2, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ART. 29 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE.

(Art. 62, comma 3, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioni si formano, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle vigenti norme.

ART. 30 - DESTINAZIONE PROMISCUA. (Art. 62, comma 4, del D.Lgs. 15/11/93, n°507)

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui si svolga una attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 31 - ESCLUSIONE DALLA TASSA. (Art. 62, comma 5, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 32 - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' - (Art. 63, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 15/11/93, n°507)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 27, 28 e 30 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 33 - CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI -

(Art. 63, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 26 del presente regolamento, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui al successivo art. 43, determina la tassa, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento, in ragione inversa rispetto al numero dei condomini. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni, è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree comuni in uso esclusivo a singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente comma 2, di presentare all' Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e/o del centro commerciale integrato.

ART. 34 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.

(Art. 64, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o detenzione. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 33, comma 2.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la stessa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia od in sede di accertamento d'ufficio.

ART. 35 - TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE. (Art. 66, commi 1 e 2, D.Lgs. 15/11/93, n°507)

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al successivo comma 2.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. Le riduzioni di superficie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo a quello della relativa denuncia.

ART. 36 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.

(Art. 66, comma 3, D.Lgs. 15/11/93, n°507)

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come di seguito specificato:

FATTISPECIE	RIDUZIONE
a) Abitazioni con unico occupante	1/3
b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune.....	1/3
c) I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per lo esercizio dell'attività.....	1/3
d) Utente che, versando circostanze di cui alla lettera (b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.....	1/3
e) Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.....	30%
f) Locali commerciali ed artigianali, estesi per più di Mq. 500 e la cui superficie sia destinata per almeno il 60% alla esposizione dei prodotti e/o articoli ivi commercializzati.....	1/3.

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo e non sono cumulabili, neanche quando ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate nell'art. 60, del D.Lgs. 15/11/93, n° 507.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all'applicazione della tariffa ridotta. In difetto si provvede al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'art. 76 del D.Lgs. 15/11/93, n° 507.

ART. 37 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti quindici categorie:

CAT.	DESCRIZIONE
I	Locali adibiti ad uso abitazione.
II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili.
III	Stabilimenti ed edifici industriali.
IV	Locali destinati a negozi o botteghe per uso commerciale od artigianale in genere.
V	Locali destinati a negozi o botteghe per uso artigianale ove di norma si producono anche rifiuti di natura speciale al cui smaltimento provvede a proprie spese il produttore, a condizione che tale circostanza sia debitamente documentata.
VI	Alberghi, pensioni, sale di convegno, esercizi pubblici di intrattenimento, con esclusione di quelli indicati al successivo punto "7".
VII	Teatri e cinematografi.
VIII	Osterie, trattorie, ristoranti, bar, caffè e simili.
IX	Collegi, convitti, ospedali e case di cura, limitatamente alla parte in cui si producono rifiuti urbani od assimilabili agli urbani. (Art. 3, D.M. 25/05/89)
X	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche ed altre, aventi fini costituzionalmente protetti.
XI	Scuole pubbliche e private, palestre ed impianti sportivi privati destinati all'esercizio ed alla pratica delle varie discipline sportive.
XII	Box per auto e garage, depositi e cantine di pertinenza di civili abitazioni.
XIII	Aree adibite a distributori di carburanti.
XIV	Aree adibite a campeggi.
XV	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti urbani od assimilabili a quelli urbani.

ART. 38 - ESENZIONI.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di seguito elencate:

a) Gli stabili e le relative aree adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;

b) Gli edifici e le aree destinati ed aperti in via esclusiva al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi dal culto in senso stretto.

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 43 con annotata la richiesta di esenzione.

3. L'esenzione dovrà essere accordata con deliberazione della Giunta Municipale. La stessa deliberazione dovrà prevedere:

- a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione in precedenza accordata;
- b) che l'esenzione ha validità fino a revoca.

ART. 39 - TARIFFE. (Art. 69, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre di ogni anno, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo del servizio;

3. La deliberazione delle tariffe, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla sua ricezione. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi, eventualmente disposti nelle more di formulazione di detti rilievi.

ART. 40 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO. (Art. 77, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

2. La misura della tassa, è determinata dalla Giunta Municipale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi prevista per la categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso, nella classificazione formulata nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo è assolta con il pagamento della tassa da effettuare, contestualmente al pagamento della Tassa di Occupazione Temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto della occupazione, con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 15/11/93, n° 507.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n° 507/93, previste per la tassa annuale.

7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART. 41 - SERVIZIO STAGIONALE. (Art. 59, comma 5, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato, con apposita delibera, a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente articolo 10.

ART. 42 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO. (Art. 59, comma 6, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, e tale situazione sia riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti, con diritto allo sgravio o restituzione, previa istanza documentata, di una quota della tassa rapportata al periodo di interruzione del servizio, fermo restando il disposto di cui al precedente art. 10.

ART. 43 - DENUNCE (Art. 70, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del pagamento del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree occupati o detenuti, siti nel territorio del Comune di RIONERO in VULTURE. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, da ritirarsi presso l'Ufficio Tributi.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti una variazione nell'ammontare della relativa tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro eventuali ripartizioni interne, nonché della data d'inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'Ufficio Tributi rilascia ricevuta della avvenuta presentazione della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale apposto dall'Ufficio di spedizione.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree interessati, gli Uffici Comunali competenti alla istruttoria di tali pratiche, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 44 - LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

1) Dovrà assicurare e curare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 43 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";

2) Le "cartelle del contribuente" di cui al precedente punto 1, dovranno essere conservate in apposito classificatore. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" organizzato in stretto ordine alfabetico nel quale dovranno essere riportati i dati principali relativi all'utenza. In considerazione del

processo di informatizzazione degli uffici comunali, detto schedario potrà essere organizzato elettronicamente.

4) Dovrà procedere a tutti gli accertamenti, sulla base dei dati forniti dagli uffici comunali, al fine di individuare e recuperare a tassazione gli eventuali evasori, ovvero eliminare il fenomeno di elusione del tributo.

B) UFFICIO TECNICO URBANISTICA:

1. Dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione;
2. Dovrà, se e quando richiesto dall'Ufficio Tributi, fornire copia degli atti posti in essere e dei documenti depositati dai cittadini, ivi compreso copia degli elaborati tecnici afferenti pratiche di autorizzazione o/o licenze edilizie.

C) UFFICIO TECNICO RICOSTRUZIONE:

1. Dovrà attendere a quanto disciplinato al sub "B" limitatamente alle pratiche di riparazione, ricostruzione e manutenzione straordinaria assoggettate alla disciplina di cui alla Legge 219/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

D) UFFICIO DI POLIZIA URBANA:

1. Dovrà assicurare all'Ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione.

E) UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA:

1. Dovrà trasmettere all'Ufficio Tributi, copia di tutti gli atti concernenti il rilascio, la revoca o cessazione di autorizzazioni al commercio. Copia dei provvedimenti di nuova apertura, di trasferimento e di chiusura adottati;
2. Dovrà invitare i soggetti interessati dai provvedimenti di cui al sub, "1" a presentare la relativa denuncia, nei termini e nelle forme previste al precedente art. 43.

F) UFFICIO ANAGRAFE:

1. Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 45 - ACCERTAMENTO. (Art. 71, D Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, in caso di omessa denuncia, l'Ufficio Tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 53 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta, distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1, devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune può redigere appositi progetti di produttività finalizzati al recupero dell'evasione. Tali progetti di produttività saranno finanziati, in parte attingendo dal Fondo per il miglioramento dei servizi di cui al D.P.R. 333/90, ed in parte utilizzando il plafond di fondi che annualmente la Giunta andrà appositamente a destinare in bilancio.

5. Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente comma, il Comune utilizzerà il personale in forza all'Ufficio Tributi e, ove ne ricorra l'esigenza, quello degli altri uffici coinvolti nell'azione di accertamento. Qualora il Comune non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto od in parte sottratte alla tassazione, il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 46 - RISCOSSIONE.

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, delle sanzioni ed accessori, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

ART. 47 - CONTROLLO DEI DATI. (Art. 73, comma 1, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base ai progetti e/o convenzioni di cui all'art. 45 del presente regolamento, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può anche utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 48 - ACCESSO AGLI IMMOBILI. (Art. 73, comma 2, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al precedente art. 47, nel termine concesso, il personale incaricato per la rilevazione della materia imponibile, ai sensi dell'art. 45, munito di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare all'interessato almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità e di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 49 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE.

(Art. 73, comma 3, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 50 - FUNZIONARIO RESPONSABILE. (Art. 74, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. La Giunta Municipale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 51 - RIMBORSI. (Art. 75, D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

TITOLO V SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 52 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI. (Art. 39, comma 1, della Legge 22/02/94, n° 146)

Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, quelli indicati al n° 1, punto 1.1.1, lettera "a", della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, nonché gli accessori per l'informatica.

ART. 53 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI.

1. Ai sensi dell'art. 3, D.L. 09 settembre 1988, n° 397, convertito, con modificazioni, nella Legge 09 novembre 1988, n° 475, chiunque produca rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento di tali rifiuti speciali, è tenuto a comunicare alla Regione e alla Provincia delegata, la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

2. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, in tutte le fasi, provvedono autonomamente ed a proprie spese i produttori degli stessi, ovvero avvalendosi di apposite ditte specializzate, nella stretta osservanza delle norme che disciplinano la specifica materia.

ART. 54 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio se gestito direttamente sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale dei veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915.

2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. 915/82, art. 15, comma 4, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edificio.

TITOLO VI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

ART. 55 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI.

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere i produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale Regolamento Comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 56 - OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE.

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle attività produttive di rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 43. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VII CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 57 - CONTENZIOSO.

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Generale delle Entrate per la Regione Basilicata, Sezione staccata di Potenza, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/92, n° 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n° 413".

ART. 58 - SANZIONI.

Per le seguenti infrazioni:

- a) omessa o incompleta presentazione della denuncia originaria o di variazione;
- b) infedele denuncia originaria o di variazione;
- c) omessa, tardiva od inesatta indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario di cui all'art. 47 del presente Regolamento;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4 del D.Lgs. 15/11/93, n° 507;

2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 24 a 28 del detto decreto.

3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento Comunale, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 100.000.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 59 - NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____, nonché tutte le altre eventuali norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 60 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché chiunque interessato ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 61 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte della competente Sezione Decentrata di Controllo di Melfi e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, marito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame del citato Organo di Controllo, con la contemporanea pubblicazione, nei consueti luoghi, di apposito manifesto.

ART. 62 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il Regolamento Comunale per la disciplina e la tutela igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) il Regolamento Comunale di Polizia urbana e rurale.

ART. 63 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.

1. L'Amministrazione Comunale di Rionero in Vulture, si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.